



IL TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

Il Giudice, Dott. Marco Zinna,

Letti gli atti della procedura n. 90-1/2023 R.G. P.U.;

Esaminato il piano di ristrutturazione dei debiti presentato congiuntamente in data 23/05/2023 dai sigg.ri Massimiliano Del Papa e Elena Radu Raluca, così come corredato anche dalla relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi;

Ritenuti sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 66 CCII per la presentazione di un progetto di risoluzione della crisi unitario, atteso che i due debitori sono coniugi conviventi e che, dall'esame della domanda, il sovraindebitamento risulta avere un'origine comune;

Rilevato che, ad un vaglio preliminare, la proposta ed il piano risultano ammissibili, in quanto:

- entrambi i debitori risultano rivestire la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), CCII;
- la domanda risulta corredata dalla documentazione di cui agli artt. 67 e 68 CCII;
- i debitori non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, né hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- sulla base di quanto attestato nella relazione dell'OCC, i debitori non risultano aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

Rilevato che i debitori hanno richiesto, ai sensi dell'art. 70, co. 4, CCII, che sia disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul proprio patrimonio;

Visto l'art. 70 CCII;

P.Q.M.

DISPONE che, a cura dell'OCC, la proposta ed il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale e ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto;

INVITA i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendo che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVISA i creditori che, nei venti giorni successivi alla ricezione della comunicazione dall'OCC, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo

di posta elettronica certificata di quest'ultimo, come indicato nella comunicazione;
DISPONE che l'OCC, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al paragrafo precedente, sentito il debitore, riferisca in ordine alle osservazioni eventualmente presentate e proponga, se del caso, le modifiche al piano che ritiene necessarie;

DISPONE la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata iscritti ai nn. ... R.G.E. del Tribunale di Pisa/ il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore fino alla conclusione del procedimento;

Si comunichi.

Pisa, 29/8/2025

Il Giudice
Dott. Marco Zinna

TRIBUNALE DI PISA

PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE PRESENTATA DAI FAMILIARI IL CUI SOVRAINDEBITAMENTO HA ORIGINE COMUNE AI SENSI DELL'ART. 66 D.LGS. N.14/2019

I Sigg.ri Del Papa Massimiliano (C.F. DLPM66R20G702N), nato a Pisa in data 20/10/1966 e Raluca Elena Radu (C.F.RDARCL76M56Z129Y), nata in Romania in data 16.08.1976, entrambi residenti in _____, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca Bellacchi (C.F. BLLFNC76C49M126U) del foro di Pisa (pec francesca.bellacchi@pecordineavvocatipisa.it- recapito al quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al procedimento), presso il cui studio in Pisa, Lungarno Buozzi n.20, sono elettivamente domiciliati come da mandato in atti (doc.1).

PREMESSO

- che i ricorrenti sono membri dello stesso nucleo familiare ai sensi dell'art. 66 d.lgs. n. 14/2019, in quanto sono coniugi (doc.2) ed il loro stato di sovraindebitamento ha origine comune;
- che gli esponenti si trovano in una situazione di sovraindebitamento caratterizzata da un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con conseguente rilevante difficoltà di adempiere alle predette obbligazioni;
- che le obbligazioni gravanti sui ricorrenti sono state assunte esclusivamente per scopi estranei ad un'attività imprenditoriale e professionale, come si argomenterà e comproverà nel prosieguo e ciascun ricorrente riveste la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 14/2019;
- che versano entrambi in una situazione di crisi o di insolvenza da sovraindebitamento, così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 14/2019;
- che nessuno di loro è soggetto o assoggettabile alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal titolo IV capo II, nonché dal titolo V, sezione V, capo IX d.lgs. n. 14/2019;
- che i ricorrenti non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad alcuna delle procedure della crisi da sovraindebitamento (doc.3);
- che gli esponenti non hanno compiuto atti dispositivi del proprio patrimonio negli ultimi 5 anni (doc.4);
- che nessuno di loro ha subito per cause imputabili uno dei provvedimenti di cui all'art. 72 d.lgs. n. 14/2019;
- che non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave o malafede o con frode;
- che gli esponenti hanno depositato istanza per la nomina di un Gestore della Crisi in data



04/02/2021 presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di Pisa (doc.5);

- che gli esponenti hanno fornito all'OCC, in persona del dott. Maurizio Roventini, tutta la documentazione idonea a consentire una compiuta ricostruzione della propria situazione economico-patrimoniale;

- che sono in grado di fornire documentazione che consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale ed in particolare trasmettono in allegato l'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione in relazione a ciascun debitore; b) della consistenza e della composizione del loro patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del loro nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia;

tutto ciò premesso gli odierni ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, espongono quanto segue

Sulle cause del sovraindebitamento

In merito alle cause che hanno condotto i coniugi, Sig. Massimiliano Del Papa e Sig.ra Raluca Elena Radu, all'odierna situazione di sovraindebitamento, i medesimi riferiscono che le prime difficoltà economiche iniziavano nell'anno 2015. Prima di allora, infatti, i coniugi erano riusciti a far fronte alle spese ed alle obbligazioni assunte.

I ricorrenti contraevano matrimonio nell'anno 2000 ed andavano a vivere nella casa dei genitori del Sig. Del Papa per poi trasferirsi nell'anno 2002 in un appartamento in affitto in attesa di assegnazione di una casa popolare.

Nel 2003 nasceva la loro unica figlia, *SPINELLI*, e nel 2005 riuscivano ad ottenere l'assegnazione di una casa popolare molto piccola e nel 2007 di una casa più spaziosa, nella quale abitano anche attualmente. Dal momento che la nuova casa necessitava di un rifacimento dell'impianto elettrico, della tinteggiatura e di essere arredata, il Sig. Del Papa per far fronte alle suddette spese era costretto a chiedere il primo prestito ad Agos Ducato Spa di circa € 6000,00. Il Sig. Del Papa, il quale dall'anno 2002 all'anno 2008 lavorava come dipendente presso l'officina della Eurotoscar in Pisa, percependo una retribuzione mensile di circa € 1300,00, riusciva a pagare regolarmente le rate del finanziamento e questa condizione perdurava anche quando la Eurotoscar all'inizio del 2008 cessava temporaneamente l'attività e lui, dopo un iniziale collaborazione con una officina sita in Cascina, che non gli corrispondeva però il dovuto, restava disoccupato fino alla fine



dell'anno 2008. Riapriva la Euroscar ed il Sig. Del Papa intraprendeva con quest'ultima una nuova collaborazione che durava fino al 2010, percependo un introito più basso rispetto al precedente e pari circa € 900,00 al mese.

Nel 2010 il Sig. Del Papa iniziava a lavorare come dipendente presso la Stazione di servizio Eni dove lavora attualmente e dove percepisce una retribuzione mensile netta pari ad € 1300,00 (doc.6).

Nel 2013 la famiglia aveva la necessità di cambiare l'autoveicolo ed era così che era acquistato un autoveicolo usato, tutt'ora in loro possesso (doc.7), contraendo un nuovo finanziamento che prevedeva il pagamento di una rata mensile di € 270,95. Il Sig. Del Papa riusciva comunque a far fronte ad ogni obbligazione assunta.

Nel 2015 la situazione economica, invece, si aggravava perché la figlia aveva bisogno di cure dentarie ed i coniugi tramite lo studio dentistico stipulavano un contratto di finanziamento con Deutsche Bank Spa per € 5000,00 . A questo punto il Sig. Del Papa incominciava ad avere difficoltà ad onorare i prestiti e la Sig.ra Radu, essendo la figlia ormai più autonoma, iniziava così a lavorare per poche ore al giorno come collaboratrice domestica. Anche il contributo economico apportato dalla moglie non era sufficiente a soddisfare le esigenze della famiglia e nel 2017 i coniugi erano costretti a richiedere un altro prestito dalla Findomestic di € 13000,00 e nel 2018 uno nuovo da Deutsche Bank Spa dell'importo di € 30000,00 con il quale estinguevano il debito nei confronti di Findomestic, quello per le cure dentarie ed in parte quello nei confronti di Agos Ducato Spa.

Ad oggi residuano da corrispondere mensilmente la rata di € 370,00 Deutsch Bank Spa e quella di € 174,00 ad Agos Ducato Spa, oltre ad € 103,00 circa di canone di locazione dell'abitazione ed € 25,00 di spese condominiali. Nonostante dall'anno 2018 la Sig.ra Radu abbia un contratto a tempo determinato con la Coopservice e percepisca una retribuzione mensile di circa € 1500,00, e dalla fine di aprile 2022 tale contratto si sia trasformato in contratto a tempo indeterminato (doc.8) non è stato possibile per i coniugi ottemperare ai suddetti pagamenti e pagare le tasse, giungendo così all'attuale situazione debitoria.

Come specificato nell'integrazione del 1.06.2023 Agos Ducato cedeva il proprio credito di € 3452,09 a Revalea Spa, la quale successivamente diveniva cessionaria anche del credito originario di Deutsche Bank Spa di € 31258,08, che era transitato medio tempore a MB Credit Solutions Spa, come da D.I. successivo al deposito della domanda, che si allega (DOC B)

Circa il giudizio di diligenza, riguardo al nuovo "Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza" (di seguito "CCI") la più autorevole dottrina ha rilevato che il legislatore "ha voluto espressamente aggettivare la nozione di colpa con la relativa "gravità", a significare che solo nei casi più gravi ed evidenti la negligenza andrà sanzionata con l'impossibilità di accesso alla procedura. Il giudizio va



quindi basato su un livello di capacità di previsione molto bassa, non certo ancorato alla nozione di diligenza professionale (sullo schema cioè dell'art. 1176 c.c.), tenuto conto che si tratta di consumatori, pertanto di soggetti non preparati tecnicamente, almeno in generale. Emerge allora, a titolo semplificativo, che non potrà essere considerato immeritevole un soggetto che subisce aggravii di costi di mantenimento della famiglia. (...) Gli esempi offerti dalla giurisprudenza sotto l'impero della l. n. 3/2012 (...) già di fatto dimostrano un orientamento nel senso della limitazione all'accesso solo in presenza di comportamenti gravemente colposi. Riconoscono ad esempio il requisito della meritevolezza Trib. Verona, 5 maggio 2015, in www.ilcaso.it, in un caso di debitori che avevano aiutato il figlio con problemi psichici"

Appare evidente che le parti istanti, siano del tutto meritevoli per non aver assunto i propri debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere ovvero senza aver determinato colposamente il sovraindebitamento in considerazione della natura dei debiti contratti e delle circostanze emerse nel corso della procedura ed in particolare se si tiene conto della causa principale del sovraindebitamento come sopra indicata e meglio dettagliata.

Il Tribunale di Napoli nella sentenza del 21.10.2020 osserva che *"in particolare che un ruolo fondamentale è stato svolto dalle società di finanziamento per quanto atteneva alla valutazione del c.d. merito creditizio ex art. 124 bis TUB per cui è da ritenersi sussistere la meritevolezza, sul presupposto che le banche hanno continuato a finanziare i debitori istanti, tenuto conto della regola di cui all'art. 124 - bis del Testo Unico Bancario, che imponeva alle stesse la verifica del merito creditizio (più precisamente si condivide il precedente del Tribunale di Napoli Nord, secondo cui "la valutazione (in questo caso positiva) del merito creditizio da parte degli istituti di credito sarebbe stata elemento idoneo a rafforzare a valle il giudizio del Tribunale in ordine alla meritevolezza del debitore)*

.....l'ente ha l'onere di vagliare la posizione finanziaria di colui che richiede l'accesso al finanziamento non potendo, poi, in caso di inadempimento di quest'ultimo, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava al momento della stipula del contratto di finanziamento (così anche Tribunale Rimini, 01 Marzo 2019).

Del resto in tale indicata prospettiva di valorizzazione della diligenza del creditore si colloca anche il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (CCII) che all'art. 68, terzo comma, prevede che l'OCC nella sua relazione deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita' (si veda anche art. 69, comma II - come modificato dal Correttivo al Codice della Crisi in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - e art. 283, comma V del suddetto Codice)."



Sempre il Tribunale di Napoli con la sentenza del 18.05.2018 aveva affermato che *"Al riguardo è a dire che, sebbene oggetto di valutazione in questa sede sia la condotta tenuta dal debitore e la sua meritevolezza, nondimeno la valutazione del merito creditizio da parte di operatori professionali quali gli enti finanziatori è elemento idoneo a rafforzare a monte l'affidamento del consumatore nella idoneità del proprio reddito a far fronte alle rate del finanziamento, ed a valle il giudizio del Tribunale in ordine alla colpevolezza dell'indebitamento"*.

Si richiama anche il Tribunale di Rimini, che con provvedimento del 01/03/2019 ha così statuito: "va respinta l'opposizione all'omologa del piano del consumatore proposta sotto il profilo della meritevolezza dall'ente finanziatore (nella specie, il cessionario del credito), ove emerge che al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento con l'istituto di credito il debitore si era già visto revocare il fido da altro istituto di credito con conseguente trattenuta di una mensilità di stipendio. Ciò alla luce della responsabilità del medesimo ente finanziatore ai sensi dell'art. 124 TUB, a mente del quale "prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente", per cui l'ente ha l'onere di vagliare la posizione finanziaria di colui che richiede l'accesso al finanziamento non potendo, poi, in caso di inadempimento di quest'ultimo, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava al momento della stipula del contratto di finanziamento. In tale indicata prospettiva di valorizzazione della diligenza del creditore si colloca anche il nuovo 12 Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (CCII) che all'art. 68 terzo comma prevede che "l'OCC nella sua relazione deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita".

Anche nel caso di specie nella fattispecie le società finanziarie, nel loro complesso, hanno offerto un eccesso di credito, non erogato nell'ottica di una futura ragionevole sostenibilità, con la inevitabile conseguenza di determinare una situazione oggi non più sostenibile per la ricorrente. I ricorrenti hanno contratto nuovi debiti nella convinzione - indotta dai medesimi intermediari finanziari - di estinguere i più risalenti, ma con l'effettiva conseguenza di un incremento della propria esposizione debitoria, non più sanabile con mezzi ordinari.

Sulla situazione patrimoniale

I proponenti non detengono titoli e consistenze bancarie e non sono proprietari, nemmeno per quote, di beni immobili e che l'unico bene mobile registrato in possesso della Sig.ra Radu Elena è rappresentato da un autoveicolo immatricolato nell'anno 2010 ed acquistato usato nel 2013 e di recente di un autoveicolo Adam Opel immatricolato nell'anno 2002 acquistato per la figlia appena divenuta maggiorenne (doc.9).



Sull'attivo reddituale

Dalle dichiarazioni dei redditi presentate dai ricorrenti, relative alle ultime tre annualità d'imposta, emerge la seguente situazione reddituale (doc.10):

- redditi anno 2021 Del Papa € 20.354,00;

-redditi anno 2021 Radu € 20287,00;

-reddito anno 2020 Del Papa € 19.148,00

-reddito anno 2019 Del Papa € 20.287,00;

-reddito anno 2019 Radu € 13.595,00;

Stipendio annuale Del Papa Massimiliano € 20.280,00

Saldo al 4.04.2023 conto corrente cointestato presso BPM pari ad € 592,65 (doc 11)

Stipendio annuale Radu Raluca Elena € 18.200,00

Totale attivo € 38.480,00

Sulla situazione debitoria

Di seguito si riepilogano in sintesi i debiti pendenti dei debitori:

VERSO CREDITORI PRIVILEGIATI

Agenzia delle Entrate € 3.524,90

Sepi Spa € 2.246,27

Regione Toscana € 300,85

VERSO CREDITORI CHIROGRAFARI

Revalea Spa € 34.708,17

Apes € 11.092,56

Totale € 51.872,75

Per singolo debitore:

1. Del Papa Massimiliano

Passività			
Descrizione	Tipologia	Quota	Importo
Agenzia delle Entrate	Debiti fiscali	100%	433,62 €
Revalea Spa	Finanziamento	50%	31.258,08 €
Revalea Spa	Debito carta di credito	100%	3.450,09 €
Apes Pisa	Debito alloggio	100%	11.092,56 €



Sepi	Debito taxa rifiuti	100%	2.246,27 €
TOTALE			32.851,58 €

2. Elena Radu

Passività			
Descrizione	Tipologia	Quota	Importo
Revalea Spa	Finanziamento	50%	31.258,08 €
Regione Toscana	Bollo auto	100%	300,85 €
Agenzia delle Entrate	Debiti fiscali	100%	3.091,28 €
TOTALE			19.021,17 €

La predetta situazione trova riscontro nella visura CRIF (doc. n. 12)

SPESE DI SOSTENTAMENTO MENSILI (come da elenco che si allega doc.13)

€ 2.906,67

REDDITI NETTI MENSILI

€ 3.206,67

ATTIVO RESIDUO MENSILE

€ 300,00;

Sul piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

A fronte dello scenario economico più sopra illustrato, i ricorrenti, unitamente al gestore della crisi, hanno predisposto un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore con la relazione particolareggiata (doc.14) ed i documenti richiesti dalla legge.

I ricorrenti propongono il seguente piano di ristrutturazione dei propri debiti:

1. il pagamento integrale ed in prededuzione degli oneri di procedura, ivi incluso il compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi e tutte le spese necessarie all'attuazione dell'accordo, ammontanti a:

- compenso OCC € 1.962,00 (doc.15);
-Fondo spese € 300,00

2. Il pagamento dei creditori privilegiati in ragione del 100%, come specificato nelle tabelle che seguono:

Spese legali (privilegio ex 2751 bis n.2 c.c.) € 1560,00 (doc.16);

Agenzia delle Entrate (privilegio ex art. 2752 c.c.) € 3524,90;

Sepi Spa (Del Papa-privilegio ex art 2752, ultimo comma, cc) € 2246,27;

Regione Toscana (Radu privilegio ex art 2752, ultimo comma, cc) € 300,85;



IPOTESI PIANO DI CONSUMATORE				
Attivo	Importo da realizzare	Finanza esterna	Totale entrate	Percentuale
Quota di stipendio Del Papa	10.800,00 €		10.800,00 €	50%
Quota di stipendio Radu	10.800,00 €		10.800,00 €	50%
Totale Attivo	21.600,00 €	- €	21.600,00 €	100%
DEL PAPA MASSIMILIANO				
Passivo	Importo debito			
Spese di giustizia e di accesso alla procedura				
OCC	981,00 €			
Fondo spese	150,00 €			
Totale	1.131,00 €			
Attivo residuo	9.669,00 €			
Creditori Privilegiati	Importo debito	% soddisfacimento	imp. Soddisf.	
Legale	780,00 €	100%	780,00 €	
Agenzia delle Entrate	433,62 €	100%	433,62 €	
Sepi Spa	2.246,27 €	100%	2.246,27 €	
Attivo residuo			6.209,11 €	
Creditori chirografari	Importo debito	% soddisfacimento	imp. Soddisf.	
Revalea Spa	19.079,13 €	20,58%	3.926,34 €	
Apes	11.092,56 €	20,58%	2.282,77 €	
Attivo residuo			€	
RADU ELENA				
Passivo	Importo debito			
Spese di giustizia e di accesso alla procedura				
OCC	981,00 €			
Fondo spese	150,00 €			
Totale	1.131,00 €			
Attivo residuo	9.669,00 €			
Creditori Privilegiati	Importo debito	% soddisfacimento	imp. Soddisf.	
Legale	780,00 €	100%	780,00 €	
Agenzia delle Entrate	3.091,28 €	100%	3.091,28 €	
Regione Toscana	300,85 €	100%	300,85 €	
Attivo residuo			5.496,87 €	
Creditori chirografari	Importo debito	% soddisfacimento	imp. Soddisf.	
Revalea Spa	15.629,04 €	35,17%	5.496,87 €	
Attivo residuo			€	



Importo annuale		30/06/2024	2025	2026	2027	2028	2029	30/06/2030	TOTALI	PERCENTUALI
REDDITO DEL PAPA MASSIMILIANO	20.280,00 €									
Spese sostentamento	18.480,00 €									
Attivo residuo	1.800,00 €	900,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	900,00 €		
Spese procedura										
Organismo	981,00 €	780,64 €	200,36 €							
Fondo spese	150,00 €	119,36 €	30,64 €							
	1.131,00 €	900,00 €	231,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	900,00 €		
Attivo residuo		- €	1.569,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	900,00 €		
Creditori Privilegiati										
Legale (Privilegio ex art.2751-bis n. 2 c.c.)	780,00 €	- €	780,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	780,00 €	100,00%
Agenzia delle Entrate (Privilegio ex art. 2752 c.c)	433,62 €	- €	433,62 €	- €	- €	- €	- €	- €	433,62 €	100,00%
Sepl Spa (Privilegio ex art. 2752 C.C,ultimo comma)	2.246,27 €	- €	355,38 €	1.800,00 €	90,89 €	- €	- €	- €	2.246,27 €	100,00%
Creditori Chirografari										
Revalea Spa	19.079,13 €	- €	- €	- €	1.080,76 €	1.138,23 €	1.138,23 €	569,12 €	3.926,34 €	20,58%
Apes	11.092,56 €	- €	- €	- €	628,35 €	661,77 €	661,77 €	330,88 €	2.282,77 €	20,58%
	32.851,58 €	- €	1.569,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	900,00 €	9.669,00 €	

Importo annuale		30/06/2024	2025	2026	2027	2028	2029	30/06/2030	TOTALI	PERCENTUALI
REDDITO RADU ELENA	18.200,00 €									
Spese sostentamento	16.400,00 €									
Attivo residuo	1.800,00 €	900,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	900,00 €		
Spese procedura										
Organismo	981,00 €	780,64 €	200,36 €							
Fondo spesa	150,00 €	119,36 €	30,64 €							
	1.131,00 €	900,00 €	231,00 €							
Attivo residuo		- €	1.569,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	900,00 €		
Creditori Privilegiati										
Legale (Privilegio ex art.2751-bis n. 2 c.c.)	780,00 €		780,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	780,00 €	100,00%
Agenzia delle Entrate (Privilegio ex art. 2752 c.c)	3.091,28 €		789,00 €	1.800,00 €	502,28 €	- €	- €	- €	3.091,28 €	100,00%
Regione Toscana (Privilegio ex art. 2752 C.C,ultimo comma)	300,85 €		- €	- €	300,85 €	- €	- €	- €	300,85 €	100,00%
Creditori Chirografari										
Revalea Spa	15.629,04 €		- €	- €	996,87 €	1.800,00 €	1.800,00 €	900,00 €	5.496,87 €	35,17%
	19.021,17 €		1.569,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	900,00 €	9.669,00 €	

3. Il pagamento dei creditori chirografari in ragione del 20,58% per il sig. Del Papa Massimiliano e del 35,17% per la sig.ra Radu Elena.

Pertanto il suddetto piano prevede la soddisfazione remissoria e dilatoria dei crediti ammontanti ad € 19.338,00, oltre ai crediti sorti in occasione della presente procedura pari ad € 2.262,00, tramite il pagamento della somma complessiva di € 21.600,00 in rate mensili di € 300,00 per la durata di sei anni;

- che l'esatto adempimento piano avrà effetto estintivo di tutte le obbligazioni, anche di natura risarcitoria, derivanti dai contratti, dai provvedimenti giurisdizionali e dalle esposizioni debitorie



oggetto della proposta, con piena e totale esdebitazione degli esponenti. Con l'omologazione del piano verranno inoltre a cessare le procedure esecutive attualmente pendenti e le ordinanze di assegnazione nel frattempo intervenute cesseranno di avere efficacia. Attualmente il piano proposto appare sostenibile, dato che la "rata" mensile andrà ad incidere per meno del% del reddito mensile degli esponenti; qualora nel corso dell'esecuzione dell'accordo i debitori dovessero vedere diminuita la propria capacità reddituale per cause a loro non imputabili, gli stessi si riservano di modificare il contenuto della proposta con l'ausilio del professionista f.f. di O.C.C., come previsto dall'art. 13, comma IV ter L. 3/12;

- che il Dott. Roventini, quale Gestore della Crisi, ha rilasciato, ai sensi dell'art. 9.2 della Legge 3/2012, attestazione sulla fattibilità del piano (vedasi doc 14). Il Gestore afferma che:

"Da quanto sopra esposto il piano può ragionevolmente essere realizzato e ad oggi, sembra rappresentare la migliore proposta formulabile dai debitori, tenendo conto dell'unico loro reddito da lavoro dipendente e della loro ancora giovane età.

Si sottolinea che i creditori, privilegiati verranno pagati al 100%, mentre i chirografari subiranno una falcidia di poco inferiore al 80% (Del Papa) e del 65% (Radu) oltre all'aggravio di una dilazione nel rimborso del capitale.

E' inutile ribadire che al momento considerate le possibilità dei debitori non esiste un'alternativa di maggior soddisfazione per il ceto creditorio.

Non potendo aumentare la somma disponibile (300,00 mensili) la falcidia è stata necessaria per evitare un eccessivo allungamento dei tempi di attuazione del piano.

Infine le attività facenti parte del patrimonio mobiliare dei due debitori risultano difficili da liquidare e comunque di scarso valore. Per quanto concerne i beni mobili, questi consistono in arredi di scarso valore e nelle autovetture vetuste sopra ricordate.....

Come sopra ricordato il piano proposto dai Signori Del Papa e Radu prevede il pagamento integrale dei debiti privilegiati vantati dall'Agenzia delle Entrate di € 3.524,90, da SEPI spa di € 2.246,27 e da Regione Toscana di € 300,85, nonché le spese di procedura stimate in € 3.822,00.



Appare pertanto superflua l'attestazione da parte del sottoscritto che la somma che verrà corrisposta ai suddetti creditori privilegiati sarà almeno pari a quella realizzabile in altri modi, poiché è previsto il pagamento dell'intero loro credito.

Per quanto concerne invece i creditori chirografari, la proposta che prevede una falcidia nella misura del 80% (Del Papa) e 65% (Radu), è stata indotta dalla necessità di evitare un allungamento dei tempi di attuazione del piano eccessivamente oltre i termini canonici. Infatti, rimanendo invariate le disponibilità dei due debitori per far fronte al pagamento integrale di tutti i debiti, un ipotetico piano, avrebbe comportato il suo allungamento ad oltre 14 anni.....

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, considerato il debito complessivo individuato nel Piano del Consumatore (51.872,75), che l'accordo, fondato sulla base del piano predisposto come sopra dettagliato che prevede il pagamento di una rata mensile di € 300,00 per ben 72 rate, pur presentando l'alea normalmente associata ad ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile e certamente migliore di ogni altra alternativa.

Con l'omologazione del Piano del Consumatore i debitori provvederanno al pagamento subito dopo la fase successiva all'omologazione.....

Per quanto sopra riportato e rappresentato, il sottoscritto Dott. Maurizio Roventini, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la Circostrizione del Tribunale di Pisa ed al Registro dei Revisori Legali, esaminati

- i documenti messi a disposizione dai debitori Del Papa Massimiliano e Radu Raluca Elena e quelli ulteriormente acquisiti dallo scrivente ed allegati alla presente relazione;*
- La situazione reddituale e patrimoniale dei debitori;*
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importo e relativo grado di privilegio;*
- il Piano del Consumatore predisposto dai debitori Del Papa e Radu;*

ATTESTA



La veridicità dei dati esposti, nonché la fattibilità e convenienza del Piano del Consumatore ex art. 8 legge n. 3 del 27.01.2012;

-che il pagamento dei creditori è proposto immediatamente dopo che il decreto di omologa diverrà definitivo e successivamente al pagamento degli oneri di procedura.

Tutto ciò premesso e considerato, i ricorrenti

CHIEDONO

all'Ill.mo Tribunale di Pisa, affinché, ritenuti ammissibili la presente proposta ed il correlato piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, essendo sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, voglia:

- in via preliminare sospendere eventuali procedure esecutive e/o cautelari radicate avverso i ricorrenti sino alla definitività dell'omologazione disponendo altresì il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del presente procedimento;

- in via principale: disporre con decreto che ai sensi dell'art. 70, comma 1 d.lgs. n. 14/2019, il piano e la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che, entro trenta giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto, a cura dell'O.C.C. ne sia data comunicazione a tutti i creditori, affinché sia loro consentito presentare eventuali osservazioni o istanze".

Si allega:

- doc.1 procura *ad litem*;
- doc.2 certificato di stato di famiglia Del Papa-Radu;
- doc.3 autocertificazione dei requisiti di ammissibilità della procedura;
- doc.4 dichiarazione sostitutiva atto di notorietà;
- doc.5 istanza OCC Del Papa e Radu;
- doc.6 buste paga Del Papa;
- doc.7 libretto di circolazione autoveicolo Tiguan;
- doc.8 buste paga e contratto di lavoro Radu;
- doc.9 libretto di circolazione autoveicolo Opel Adam;
- doc.10 dichiarazioni dei redditi anni 2022, 2021 e 2020;
- doc.11 estratto conto Banca BPM del 4.04.2023;
- doc.12 visure CRIF;



Avv. Francesca Bellacchi

doc.13 Tabella spese di sostentamento;

doc.14 relazione particolareggiata ed attestazione di fattibilità del Gestore Dott. Maurizio Roventini;

doc.15 preventivo spesa OCC;

doc.16 progetto di notula spese legali.

Doc. B d.i Revalea Spa/ Radu e Del Papa.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato, si dichiara, avuto riguardo all'oggetto della procedura, che il C.U. è assolto in misura fissa nella misura di € 98,00.

Con ossequio

Pisa, 12.04.2023-

modificato 6.08.2024

Avv. Francesca Bellacchi

